



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 17.03.2022

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai consiglieri comunali – decorrenza 01.01.2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciasette** del mese di **Marzo**, con avviso scritto (prot. n 2250) del 14/03/2022, secondo le modalità previste dalle legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente presso il **“Centro Sportivo”, piano terra – Via Del Mercato.**

Presiede il Consigliere Lo Monaco Lina.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Rappa.

Il Segretario Comunale alle ore 19.00 effettua l'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	LO MONACO LINA	PRESENTE
2	GANCI PAOLO	PRESENTE
3	ROSSITTO EMANUELE	PRESENTE
4	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
5	GANCI DESIREE	PRESENTE
6	VINCI GIUSEPPE	PRESENTE
7	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
8	PANEBIANCO MARINELLA	ASSENTE
9	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE
10	MONTALTO STEFANIA	PRESENTE
	Assegnati n. 10	Presenti n. 9
	In carica n. 10	Assenti n. 1

Il Presidente Lo Monaco Lina, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Rappa, verificata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL su proposta del Presidente vengono scelti due scrutatori nelle persone dei Consiglieri: **Rossitto Emanuele e Fiscaro Sebastiana.**

Il **Presidente** avverte che si passa alla trattazione del 3°) punto all'ordine del giorno recante: **“Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai consiglieri comunali – decorrenza 01.01.2022.**

Il Segretario illustra l'argomento soffermandosi in particolare sul D.L. 26.10.2019 n. 124 - art.57 quater il quale dispone che la misura delle indennità di funzione spettante ai Sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai Sindaci con popolazione fino a 5.000 abitanti. Di conseguenza, essendo l'indennità di funzione del Presidente del Consiglio parametrata in misura percentuale a quella del Sindaco, la stessa viene incrementata come risulta dalla tabella allegata alla proposta a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Non essendoci altri interventi il Presidente mette in votazione la proposta che ottiene il voto favorevole unanime.

PRESENTI E VOTANTI: n. 9 **ASSENTI: n. 1 (Panebianco M.)**

FAVOREVOLI: 9 **ASTENUTI: 0** **CONTRARI: 0**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: **“DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI”.**

Udita la relazione del Segretario

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1. Approvare la proposta avente per oggetto: “DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI”.**
- 2. Dare atto che la decorrenza per le nuove indennità decorre dal 1 gennaio 2022**

La decisione viene repertoriata al n. 3 del 17.03.2022 del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE **SETTORE AFFARI GENERALI**

Oggetto: Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la legge regionale n. 11/2015 "Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie" che all'art. 2 comma 1 testualmente recita "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000 n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82 comma 8 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica";

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità di Vice Sindaco, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali);

CONSIDERATO che per il Presidente del Consiglio Comunale l'importo dell'indennità mensile viene determinato in forza di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. 11/2015, cioè pari all'indennità attribuita agli assessori;

CONSIDERATO altresì che il gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 1 del D.M. n. 119/2000;

VISTO l'art. 18 comma 1 della L.R. n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: "I Sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'art. 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22";

RILEVATO che l'art. 19 comma 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i. recita che "l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa";

PRECISATO che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;

lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni);

lavoratori autonomi ed imprenditori;

pensionati;

casalinghe;

studenti;

militari;

privi di occupazione;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

CONSIDERATO, altresì, che:

la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

- tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

VISTA la L.R. n. 11/2015 che ha disposto l'adeguamento alla normativa nazionale delle indennità di funzione degli amministratori a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della legge medesima;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 1060112/11/2016 del 12 maggio 2016/Pos. Coll. e Coord. N. 3 ad oggetto "L.R. N. 11/2015, art. 2 comma 1 e art. 6. Determinazione misura indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Validità, efficacia, pubblicazione atti. Quesiti vari", che precisa quanto segue:

- la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000 con riferimento agli importi indicati nella tabella A e con la possibilità di integrare tali importi con le maggiorazioni previste dall'art. 2 dello stesso Decreto;

- agli importi di cui al D.M. n. 119/2000 non vanno applicati gli aumenti ISTAT di cui al Decreto dell'Assessorato EE.LL. del 29.02.2008;

- alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica la riduzione del 10% prevista dall'art. 1 comma 54 della legge 266/2005;

PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente;

VISTO il D.M. n. 119/2000 che, in assenza, della emanazione dei decreti di cui all'art. 82 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato A allo stesso D.M. n. 119/2000;

• **Visti in particolare:**

- L'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- L'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità, che sono cumulabili, in relazione a specifiche condizioni dell'Ente, ovvero:

- a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;
 - b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B 1 allegate;
 - c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C 1.
2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.
 3. Le tabelle B, B 1, C e C 1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

TENUTO CONTO che questo Ente:

- ha una popolazione residente di 2.401 abitanti al 31.12.2020 e pertanto rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti la Giunta Comunale nella fascia demografica compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
- Non ricorre la condizione dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 119/2000 (5%);
- Ricorrono le condizioni per l'applicazione delle maggiorazioni previste dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 119/2000 del (3%);
- Ricorrono le condizioni per l'applicazione delle maggiorazioni previste dell'art. 2 comma 1 lettera c) del D.M. 119/2000 del (2%);

PRESO ATTO che:

- il D.L. 26.10.2019 n. 124 - art. 57 quater - convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 19.12.2019 n. 157, dopo il comma 8 dell'art. 82 del D.lgs. 267/2000 ha inserito il comma 8 bis, il quale dispone che *"La misura delle indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai Sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura della indennità spettante ai Sindaci con popolazione fino a 5.000 abitanti"*;

- la norma ha previsto che, per sostenere i costi aggiuntivi che i piccoli comuni devono sostenere, viene istituito un fondo specifico da ripartire tra i comuni, secondo i criteri che saranno dettati da un successivo specifico decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato -città ed autonomie locali;

VISTA la Circolare n. 1 del 16.01.2020 con la quale l'Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, ha chiarito che il rinvio operato dalla legge regionale n. 1/2015 alla normativa nazionale è un rinvio dinamico e che, pertanto, la medesima normativa e, in specie, l'art. 57 quater, comma 1, del D.L. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, trova piena ed immediata applicazione anche nei comuni dell'isola, avendo natura comunque di indennità massima, così come disposto dal legislatore regionale con il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 1/2015 e che in caso di mancato adeguamento, trova, comunque, applicazione l'indennità di funzione per i sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti, nella misura prevista dall'introdotta comma 8 bis dell'art. 82 del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che l'aumento della misura di indennità di funzione al Sindaco produce l'incremento delle indennità spettanti agli amministratori locali, considerato che sono strettamente connesse a quella del sindaco, poiché sono fissate dalla legge a tutt'oggi vigente in quota percentuale di quest'ultima;

EVIDENZIATO che, sebbene l'art. 57 quater del D.L. 124/2019 sopra richiamato faccia riferimento alla sola indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, l'art. 82 comma 8 lett. c) prevede un'articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco, con la conseguenza che l'eventuale rideterminazione dell'indennità di sindaco non può non avere immediate influenze sull'indennità da riconoscere alle altre categorie di amministratori indicati dalla norma;

VISTA la comunicazione dell'ANCPI del 25.06.2020 in merito all'avvenuta approvazione dello schema di decreto a cura della Conferenza Stato -città ed autonomie locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2020 "Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco con popolazione fino a 3.000 abitanti";

ATTESO che lo Stato contribuirà con un fondo di € 10 milioni da ripartire tra i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, e che pertanto andrà a coprire il 55,1 % della spesa, mentre la restante cifra rimane a carico del Comune e precisamente per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti è previsto un contributo una tantum di € 2.365,85;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 131 del 02.12.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto per l'anno 2022 alla determinazione ed adeguamento dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, ai sensi dell'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019 n. 124 convertito in Legge 19.12.2019 n. 157;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 10 del 09.06.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

CONSIDERATO che in questo Ente non è stato attivato il PEG;

DATO ATTO che l'obbligatorietà delle indennità di funzione deriva dall'art. 82 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., così come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. 30/2000 e s.m.i. e dal successivo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 18/2001);

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 - come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;

DI DETERMINARE, dal 01.01.2022, l'indennità spettante al Presidente del Consiglio Comunale ed i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 2 della L.R. N. 11/2015 e del D.M. n. 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1 comma 54 della legge 266/2005, secondo il prospetto che segue:

CARICA ELETTIVA	IMPORTO LORDO MENSILE	Maggiorazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 119/2000 del (3%)	Maggiorazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del D.M. 119/2000 del (2%)	Indennità spettante	Indennità spettante con riduzione del 10%, ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett.
--------------------	-----------------------------	--	---	------------------------	---

					b) della legge n. 266/2005
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE (indennità pari a quella dell'assessore - art. 2 comma 1 - L.R. 11/2015)	15% su indennità di funzione del Sindaco € 282,60	€ 8,48	€ 5,65	€ 296,73	€ 267,06
GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	€ 18,08	€ 0,54	€ 0,36	€ 18,98	€ 17,08

DI DARE ATTO che l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. n.30/2000;

DI DARE ATTO che all'indennità sopra riportata verranno apportate le dovute modifiche sulla base della posizione lavorative o professionale comunicata;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n. 30/2000, come da modifiche introdotte con L.R. n. 11/2015, l'ammontare complessivo da rimborsare al datore di lavoro nell'ambito di un mese non può superare, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'importo pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria di porre in essere gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio on line dell'Ente e il prospetto relativo all'indennità oggetto della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Giuseppe Militto





COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai consiglieri comunali - decorrenza 01.01.2022.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

Ferla, _____

Il Responsabile Settore
Affari Generali
Giuseppe Militto

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.


Ferla, 23/12/2021

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Puzzo

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Lina Lo Monaco



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Patrizia Rappa

**RAPPA
PATRIZIA**

Firmato digitalmente da
RAPPA PATRIZIA
Data: 2022.03.25 12:55:17
+01'00'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione è :

a) Dichiarata di E.I ai sensi della L.R. 44/91- art. 12 – comma 2

X) Decorso 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1)

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Rappa**